

CXX<sup>a</sup> SEDUTA

MERCOLEDI 6 APRILE 1938 - Anno XVI

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 3994		
Convocazione del Senato a domicilio . . . . .	4010		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza » (2111). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4002	alla custodia degli albi » (2199). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4004
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1938-XVI, n. 66, concernente l'aumento della partecipazione, da parte dello Stato, al capitale azionario della Società anonima « Ala Littoria » (2135). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4003	« Attribuzione al nucleo familiare degli ex-combattenti del beneficio delle polizze gratuite miste di assicurazione » (2207). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4006
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia » (2146). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4003	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto mediante espropriazione della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano » (2216). . . . .	4007
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia » (2147). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4003	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, contenente norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di peguo di prima categoria » (2218) . . . . .	4007
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia » (2148). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4003	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante trasferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare » (2219) . . . . .	4007
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 122, concernente l'assegnazione straordinaria di lire 8.000.000 per l'acquisto di un palazzo in Roma, via della Mercede, da adibire ad uffici postali telegrafici » (2178). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4004	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali i compensi concessi con Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, al personale provinciale delle imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali » (2220). . . . .	4007
« Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli Uffici pel cambio delle corone e dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove provincie » (2221). . . . .	4008
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale addetto agli Uffici commerciali all'estero » (2222) . . . . .	4008
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni legislative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute » (2223). . . . .	4008
		(Seguito della discussione):	
		« Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938-XVI al	

30 giugno 1939-XVII » (2189). — ( <i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i> ) . . . . .	3994
GUARNERI, ministro per gli scambi e le valute . . . . .	3994
<b>Votazione a scrutinio segreto:</b>	
(Risultato) . . . . .	4009

La seduta è aperta alle ore 16.

CARLETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Felici per giorni 1; Giuria per giorni 1; Marcello per giorni 1; Pujia per giorni 1; Todaro per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
 « Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (N. 2189). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII ».

GUARNERI, Ministro per gli scambi e per le valute. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI, Ministro per gli scambi e le valute. Onorevoli Senatori! La vostra Commissione di finanza ha tracciato nella sua relazione il quadro dell'andamento dei nostri scambi coll'estero nel 1937 e delle variazioni che essi presentano rispetto agli anni precedenti quanto al volume, alla composizione, alla loro irradiazione; ha tracciato altresì un quadro diffuso dei provvedimenti adottati dallo Stato per la disciplina e la difesa della valuta, degli organi preposti ad attuarla in senso unitario, nonché degli accordi di pagamento e di compensazione stipulati coi diversi paesi, specialmente dalla fine delle sanzioni a oggi.

Essa ha così investigato l'intero campo di lavoro di questa nuova branca dell'Amministrazione pubblica, la quale costituisce lo strumento con cui lo Stato realizza l'unità di direttive e di comando nel campo della politica commerciale e della politica valutaria, due attività che sono tra loro intimamente e inseparabilmente legate e interdipendenti.

Al relatore senatore Conti, assente perchè mobilitato in servizio dello Stato, invio l'espressione del mio grato animo per il chiaro contributo ch'egli ha recato all'esame del primo bilancio del mio Ministero.

Questa sua relazione, così precisa e documentata, e l'ampia esposizione che giorni or sono io ho fatto all'altro ramo del Parlamento in ordine alle ragioni profonde che hanno condotto il nostro paese ad attuare una disciplina totalitaria in materia di importazioni e di valute, agli strumenti che sono stati predisposti per attuarla, all'azione fin qui svolta e agli obiettivi che ci siamo prefissi di conseguire e che si riassumono in uno solo, ma fondamentale: raggiungere l'equilibrio della nostra bilancia dei pagamenti, mi consentono di limitarmi a precisare innanzi al Senato il mio pensiero in ordine ai problemi particolari che sono stati qui prospettati dai senatori Broglia, Cini, Lucioli, Marozzi — ai quali sono vivamente grato di essere intervenuti con tanta autorità, in questo dibattito — e a taluni altri problemi che affiorano spesso nella stampa tecnica in ordine all'attività del mio Ministero e che hanno avuto in passato qualche eco, forse non ancora spenta, anche in questa Assemblea.

Il senatore Lucioli — che ha condotto con somma maestria e con alta visione degli interessi nazionali, la politica commerciale dell'Italia per un lungo periodo di tempo avanti e subito dopo la grande guerra, e di cui mi è caro ricordare di essere stato devoto collaboratore in importanti trattative internazionali — ha prospettata la opportunità di favorire la conclusione di accordi di lunga durata allo scopo di assicurare al commercio continuità e stabilità di lavoro, indispensabili per attivare importanti e durature correnti di traffico.

Sono completamente d'accordo con lui; ed è precisamente sulle direttive che egli ha indicato che noi stiamo marciando.

Devo però avvertire — e lo ha del resto avvertito lo stesso senatore Lucioli — che la presente situazione dei traffici internazionali, cotanto mutevole e instabile, sotto l'influsso di circostanze molteplici e complesse di ordine politico, economico e monetario; la enorme complicazione a cui essa soggiace a causa della infinita congerie di limitazioni e di controlli contingenti e valutari che tutti i paesi sono venuti via via adottando, rendono di fatto praticamente impossibile la stipulazione di accordi a lunga scadenza sul tipo di quelli di prima della grande guerra, quando, in un regime di economia equilibrata, la battaglia delle trattative commerciali coll'estero aveva per obiettivo fondamentale la tariffa doganale, e la suprema abilità dei negozianti si esercitava nell'ottenere dal contraente il massimo di riduzioni daziarie a favore delle proprie esportazioni, contro il minimo di concessioni a favore delle produzioni altrui, e la collaterale garanzia del trattamento della Nazione più favorita.

Oggi la battaglia dei dazi è passata in seconda

linea, vorrei quasi dire che non si combatte più, certo non si combatte più coll'accanimento di un tempo, mentre il massimo sforzo è diretto ad assicurare, attraverso un regime di reciproche concessioni contingentali, l'equilibrio nella bilancia commerciale nei confronti di tutti i paesi contraenti.

A sua volta, la clausola della Nazione più favorita ha ormai perduto gran parte della sua importanza essendo divenuta consuetudine, soprattutto nei rapporti tra i paesi europei, di non applicarla nel confronto del regime contingentale, mentre questo, come ho già rilevato, è divenuto la norma regolatrice della politica commerciale internazionale.

Ciò porta fatalmente a revisioni periodiche degli accordi, al fine di rettificare con opportuni espedienti le situazioni raggiunte, onde adeguarle alle mètte che in partenza erano state segnate.

Lavoro pesante, meticoloso, complicato, dove le partite di dare e di avere sono spesso soppesate col bilancino del farmacista, e che sottopone i negozianti e gli uffici che li assistono, a uno sforzo continuo e logorante.

In questa situazione, gli accordi che dirò « classici », a scadenza decennale, di cui fu insuperabile realizzatore il senatore Luciolli nell'ante-guerra, non sono nemmeno concepibili.

Tuttavia, nel quadro di questa situazione e, compatibilmente con questa, tutti i nostri sforzi tendono, come ho detto, ad assicurare stabilità e continuità ai nostri rapporti di scambio coi diversi paesi.

All'indomani della fine delle sanzioni, abbiamo dovuto affrontare il problema della ripresa dei rapporti commerciali con tutti gli Stati ex-sanzionisti.

Nel mio discorso alla Camera ho indicato le direttive che ci furono di guida nell'assolvimento di così poderoso compito.

Da allora, nel corso di circa venti mesi, abbiamo stipulato una serie ormai lunghissima di Accordi commerciali e di pagamento, i primi di brevissima durata, i successivi di durata più lunga, tacitamente rinnovabili, e via via impostati su basi sempre più vaste.

Abbiamo così potuto dimostrare nei confronti di tutti i paesi contraenti, che la politica autarchica, da noi perseguita, non esclude, ma anzi ammette la possibilità di vaste correnti di scambio con tutti i paesi disposti a lavorare con noi su basi di reciprocità e di equilibrio.

Gli Accordi conclusi hanno, in genere, corrisposto ai nostri propositi.

Con la Gran Bretagna abbiamo realizzato un notevole saldo attivo che ci ha permesso di regolare, nel periodo previsto, gli arretrati commerciali e parte dei finanziari. La revisione operata di questi giorni, in uno spirito di reciproca comprensione, consente: un aumento delle nostre possibilità di ritiro dal Regno Unito di merci di primaria importanza, come il carbone; un aumento delle disponibilità provenienti dalle nostre espor-

tazioni, utilizzabili per accelerare il regolamento dei residui nostri impegni finanziari, e lascia a nostra libera disposizione una quota da utilizzare in pagamenti che fino ad ora venivano regolati in valuta.

Con il Portogallo, il Belgio, l'Olanda, la Danimarca, i Paesi Scandinavi e quelli Baltici abbiamo realizzato un volume di scambi di reciproca soddisfazione e che ha definitivamente regolato o sensibilmente alleggerito le nostre posizioni debitorie.

I nostri rapporti con la Jugoslavia vanno ponendosi su di un terreno corrispondente agli amichevoli rapporti politici intessuti or è un anno per opera del Ministro degli esteri, camerata Ciano. Alle spiccate diminuzioni di taluni traffici tradizionali con quel paese, vanno contrapponendosi, in misura che prevediamo crescente, nuove e maggiori correnti di affari in altri settori, così da avviare ad una rapida ripresa le reciproche posizioni.

I nostri scambi con la Romania hanno la possibilità di intensificarsi in rapporto alla situazione e alle caratteristiche delle economie dei due paesi.

Nelle trattative ora in corso per il rinnovo degli Accordi, la nostra linea di condotta si informa a tale possibilità.

Con la Polonia la ripresa di affari è stata notevole. Questo paese, anche a seguito della sistemazione di nostre posizioni finanziarie, realizzata con spirito di amichevole collaborazione, ha preso un posto di speciale importanza quale fornitore di carbone.

La Cecoslovacchia, la Grecia, la Bulgaria, la Turchia trovano nell'Italia una buona acquirente ed una eccellente fornitrice.

I traffici con la Francia, invece, dopo un promettente inizio nella fase della ripresa, sono stati sfavorevolmente influenzati dalla progressiva svalutazione e dalla instabilità del franco che ha paralizzato il lavoro dei nostri esportatori. Trattative sono in corso per risolvere una situazione che minaccia di ridurre il volume degli scambi a una cifra veramente irrisoria.

Con l'U. R. S. S. gli Accordi scaduti non sono stati rinnovati per l'assurda pretesa di una enorme situazione di vantaggio avanzata da questo paese nei nostri confronti.

Nel settore dei paesi amici o di quelli che nel periodo sanzionistico non hanno interrotto con noi i rapporti di scambio, va rilevato con vivo compiacimento che gli scambi italo-germanici mostrano una linea spiccatamente ascendente. L'aggiornamento degli Accordi, affidati ad incontri semestrali dei Comitati governativi appositamente istituiti dai due paesi, facilita lo sviluppo dei traffici e l'adattamento dei sistemi di pagamento in vigore a tutto un complesso di rapporti e di servizi che non potrebbero altrimenti trovare opportuno regolamento.

La nuova situazione che si è venuta a creare

con la cessazione dell'Austria come Stato sovrano, pone una serie di problemi di estremo interesse per noi nel campo dei rapporti commerciali, dei rapporti finanziari, dei trasporti e dei transiti. L'atmosfera di amicizia che regola i nostri rapporti con la Germania, è garanzia che questi problemi troveranno soddisfacente soluzione.

I nostri scambi con l'Ungheria hanno marcato un notevole sviluppo, dimostrando l'efficienza del complesso degli Accordi vigenti che rispondono al clima di cordiale amicizia esistente tra i due paesi.

Le nostre intese economiche con l'Albania fanno naturalmente parte del quadro più complesso delle intese politiche, e assicurano ai prodotti albanesi sbocco largo e remuneratore sul nostro mercato. Provvedimenti sono in atto intesi ad assicurare una posizione migliore alle nostre esportazioni.

Con la Spagna nazionale i rapporti di scambio ordinario sono stati messi sul principio della compensazione. Siamo convinti che la solidarietà di spiriti che si è creata tra i due paesi in questo periodo storico, favorirà una rapida e più vasta collaborazione sul terreno economico.

Con l'Islanda antisanzionista abbiamo concluso in pieno periodo di sanzioni — marzo 1936 — un Accordo di contingentamento e di compensazione che continua ad avere vigore con soddisfazione reciproca.

La Svizzera, che pur nel periodo sanzionistico ci ha dato prove della sua tradizionale amicizia, ha con noi Accordi contingenti e di pagamento che funzionano senza alcun ritocco dal giugno 1936. Prova questa del loro reciproco ed equilibrato vantaggio.

Quanto ai paesi extra-europei, dirò innanzi tutto che nei loro confronti è risultato impossibile di far funzionare accordi di pagamento della specie di quelli in vigore con gli Stati d'Europa. Un tentativo fatto col Brasile, con l'Accordo concluso nell'agosto del 1936, non ha per questa parte funzionato, ed è stato rapidamente riveduto, sostituendo al regolamento in via di compensazione, il regolamento in divisa libera delle partite di dare e avere.

Accordi abbiamo pure stipulati con l'Argentina e l'Uruguay, dopo opportuna preparazione, alla quale ha largamente contribuito la speciale Missione commerciale inviata in quei paesi sotto la presidenza di S. E. Asquini. Particolare importanza vanno riprendendo gli scambi con l'Argentina.

Trattative sono in corso con Stati del centro e del sud-America, per la revisione e l'aggiornamento di accordi antichi e ormai superati dal tempo e dalla politica commerciale praticata dagli Stati Uniti.

Con gli Stati Uniti laboriose trattative si sono svolte sullo scorcio del 1936 e durante tutto il 1937 per la conclusione di un nuovo trattato di commercio. Siamo ora in regime di *modus vivendi*, che ha dato luogo a laboriosi accertamenti

per la sua applicazione. I principii degli Stati Uniti nel campo della politica commerciale sono noti: clausola incondizionata ed illimitata della Nazione più favorita, estesa — contrariamente a quanto avviene tra i paesi europei — ai contingenti delle merci e delle valute. Il Governo fascista ha ritenuto di aderire a tali principii nel convincimento che ogni sforzo sarà fatto da ambo le parti per non forzarli oltre i limiti delle concrete possibilità di pratiche realizzazioni.

Conversazioni sono aperte per la conclusione di Accordi col Canada e col sud Africa.

Col Siam abbiamo recentemente stipulato un trattato di commercio che costituisce la base di interessanti rapporti di traffico.

Con l'Afganistan abbiamo predisposto accordi che potranno essere quanto prima perfezionati.

Con lo Yemen abbiamo recentemente rinnovato un trattato che disciplina anche la materia dei traffici commerciali.

Una nostra Delegazione, presieduta dal senatore Conti, è in partenza per il Giappone ed il Manciukuo, col compito di realizzare, nella più alta misura possibile, intese economiche coi due paesi. L'accompagna il nostro più fervido augurio.

Questa nostra vasta e complessa attività contrattuale nei rapporti con l'estero, di cui mi sono limitato a fornire pochi tocchi sommari, è stata condotta dal camerata senatore Amedeo Gianini, il quale, designato dal Ministro per gli affari esteri a presiedere le Delegazioni italiane incaricate di trattare, ha realizzato le direttive di governo con superiore abilità e con alta visione degli interessi del paese. (*Applausi*).

A lui e ai suoi collaboratori, funzionari delle Amministrazioni interessate, e particolarmente ai camerati Alberto D'Agostino e Manlio Masi del mio Ministero, che con lui hanno sopportato il peso maggiore di questa rude battaglia, m'è gradito esprimere davanti a questa alta Assemblea l'attestazione della mia viva gratitudine. (*Applausi*).

Al senatore Lucioli, che mi ha chiesto notizie sulle sorti riservate al *Bollettino di legislazione doganale*, dichiaro che questa importante pubblicazione mensile è mantenuta aggiornata e verrà regolarmente continuata per cura del mio Ministero. Essa è ormai al suo cinquantacinquesimo anno di vita. Le sue rubriche più ampie sono dedicate, come in passato, agli Accordi commerciali e di pagamento conclusi dall'Italia e dagli altri Stati, e ai provvedimenti che riflettono la materia doganale.

Non posso nascondere che il grande numero delle convenzioni concluse e delle misure doganali e commerciali adottate dai diversi Stati, e la grande frequenza con la quale si succedono le une alle altre, rendono estremamente difficile seguirle e darne un quadro completo e preciso. Ma ogni sforzo è fatto per soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze dei ceti interessati e di quanti, per ragioni di ufficio o di studio, devono seguire da vicino queste importanti materie.

Come ho avuto occasione di dichiarare nella mia esposizione alla Camera, le direttive che a partire dal febbraio del 1935 l'Italia ha adottato in materia di rapporti commerciali con l'estero, ai fini di raggiungere nei confronti dei singoli Stati un regime di equilibrio nelle correnti di scambio, sulla base della reciprocità, si realizzano attraverso la disciplina delle importazioni, e in taluni casi anche delle esportazioni, a base di contingenti e di licenze.

Contro il sistema dei contingenti e delle licenze si sono spesso appuntati gli strali della critica dei puri studiosi e dei pratici.

Non ho difficoltà di riconoscere che la critica è talora fondata. Io stesso ho avuto occasione in passato di denunciare gli inconvenienti che il sistema fatalmente determina; e pochi giorni or sono, nel mio discorso alla Camera affermavo, senza veli di forma, sulla base di una ormai lunga e intensa esperienza di vita vissuta, che inconvenienti esistono e che non sono tutti eliminabili. Mi affrettavo però a soggiungere che tali inconvenienti, per quanto gravi, « sono trascurabili di fronte alle conseguenze fatali che alla nostra economia deriverebbero da un ritorno puro e semplice a un regime di libertà commerciale, in un mondo sconvolto ».

« Questa libertà ci è costata il progressivo impoverimento delle nostre riserve auree, ci porterebbe, in breve tempo, al loro esaurimento ». (*Applausi*).

Di fronte a questa prospettiva, nostro dovere è non già di versare lagrime sugli altari della libertà degli scambi che son caduti in frantumi, nè tanto meno di riaccendere la secolare sterile polemica tra protezionismo e liberismo — due modi di vita, i quali non obbediscono a principii assoluti ed eterni, ma si alternano nel tempo in relazione alle mutevoli condizioni economiche, politiche, sociali di ciascun Paese, nel corso della storia. (*Applausi*).

Nostro dovere è, invece, di agire perchè il regime di disciplina, che ci siamo dati per ragioni superiori di vita e di difesa, non soffochi lo spirito di iniziativa e non si ritorca contro gli stessi interessi del paese, il quale reclama una economia sana, viva, dinamica, cioè fascista.

Questa visione è stata sempre presente al nostro spirito: ad essa abbiamo costantemente informato la nostra azione.

Nella politica dei contingentamenti bisogna distinguere due momenti: 1° la determinazione delle merci e dei quantitativi che per ciascuna di esse può essere ammessa all'importazione; 2° la distribuzione dei contingenti di ciascuna merce tra le ditte e gli enti interessati.

Nella determinazione dei contingenti sono fattori determinanti: i fabbisogni del paese per i fondamentali consumi civili e per le industrie basilari interessanti la difesa e l'esportazione; le iniziative autarchiche; gli Accordi di scambio coi paesi esteri; ma soprattutto e innanzi tutto, il fattore valutario.

La determinazione dei contingenti costituisce

un problema di difficile soluzione e non soltanto per la ragione fondamentale rilevata dal senatore Cini, che la politica degli scambi come la politica delle valute influiscono direttamente e largamente sulla vita economica del paese, ma anche per il fatto che i bisogni che si tratta di soddisfare non sono entità fisse nel tempo; ma mutano anzi rapidamente col mutare della congiuntura, col movimento dei prezzi, coll'andamento delle stagioni, coll'atteggiamento dei produttori interni, sicchè non di rado avviene che una importazione sollecitata e invocata in tutti i toni, da tutte le gerarchie, in un determinato momento per fronteggiare bisogni ritenuti indilazionabili del consumo, al momento in cui l'importazione si realizza viene considerata non più necessaria e quasi deprecata come una calamità.

In questa materia occorre avere i nervi a posto, non soffrire cioè di impazienze, non sopravvalutare bisogni e situazioni, perchè, anche in regime di contingenti, le importazioni non si possono avviare o arrestare da un momento all'altro, dato che gli impegni che le medesime comportano nei confronti degli Stati contraenti o anche dei privati fornitori, richiedono tempo non breve per adeguarsi alle mutevoli situazioni.

Qui deve soccorrere, piuttosto, la nostra organizzazione interna di acquisto e di distribuzione, la quale deve mettersi in grado di diluire nel tempo e nel territorio le merci che occorre importare, in modo da rispettare gli impegni assunti verso l'estero, senza recare nocimento alla produzione nazionale. Intendo riferirmi in modo particolare al problema delle carni, che da qualche mese torna a preoccupare l'agricoltura italiana e che tende ad acuirsi in questi giorni a motivo della prolungata siccità: problema sul quale si è soffermato ieri, con la competenza che gli deriva da una vita vissuta tra i rurali italiani, il senatore Marozzi. Tengo a confermare innanzi al Senato che il mio Ministero, in stretta collaborazione coi Ministeri dell'agricoltura e delle corporazioni e col Partito, darà opera perchè l'organizzazione, già avviata, si potenzi rapidamente in modo da rispondere alle indicate necessità.

Il problema della distribuzione dei contingenti tra le ditte e gli enti interessati, così delicato e difficile, come ben rilevava ieri il senatore Luciolli, — che ebbe a farne larga e diretta esperienza — non ha ancora trovato, a distanza di tre anni, una soddisfacente definitiva soluzione.

È evidente che tale soluzione non poteva di colpo discendere da una pura e semplice valutazione discrezionale e quindi arbitraria, o, comunque, suscettibile di essere giudicata per tale.

Quando nel febbraio del 1935 la macchina dei contingentamenti fu messa in moto, data la necessità di provvedere con la massima urgenza, onde evitare l'arresto di tutto il movimento commerciale da e per l'estero, fu giocoforza prender per base un dato di fatto obiettivo, di accertamento relativamente facile; e questo non poteva essere

fornito, almeno in un primo tempo, che dalla somma delle importazioni effettuate e documentate nel più recente periodo, in condizioni normali.

L'anno prescelto è stato il 1934; ed è sulla base dell'importazione documentata da ciascuna ditta per detto anno che la distribuzione dei contingenti è stata effettuata, sia nel regime della cosiddetta licenza, sia — in via automatica — nel regime della cosiddetta bolla doganale.

Ne sono nati inconvenienti di cui tutti abbiamo subito sentito la gravità. Due soprattutto hanno, in modo particolare, fermato la nostra attenzione. La limitazione dell'attività delle singole aziende ad una determinata quota di contingente porta fatalmente ad attenuare lo spirito d'iniziativa, cioè la stessa ragion d'essere dell'attività commerciale, e a costituire una classe di privilegiati per i quali la licenza d'importazione o la bolla doganale diventano fine a sè stesse, in quanto garantiscono al portatore un reddito pressochè all'infuori di ogni fatica e di ogni rischio. A sua volta, la limitazione dell'importazione al di sotto del limite previsto dalle necessità del consumo, provoca fenomeni di speculazione sulle merci e sulle valute che, mentre feriscono gli interessi del paese, offendono il senso morale della popolazione e deprimono lo spirito di quegli importatori — e sono per fortuna la massa — i quali informano la loro attività a un senso di rigorosa correttezza commerciale.

Contro questi inconvenienti, taluno, anche in questa Assemblea, ha ritenuto di trovare un rimedio in un'appropriata manovra dei dazi doganali; altri in un sistema di assegnazione della licenza a mezzo di pubblica asta; altri ancora nella concessione di speciali contingenti a coloro che offrono d'importare merci senza richiesta di valuta.

Debbo dire a questo riguardo che in situazioni economiche anormali, come è quella che il mondo attraversa, i dazi doganali non servono ad infrenare le importazioni, quando non si vogliono portare ad altezze proibitive. Ma l'applicazione di alti dazi nei confronti delle materie grezze e semilavorate, le quali rappresentano i due terzi circa delle nostre importazioni, è in evidente contrasto con la necessità di mantenere i costi delle nostre industrie trasformatrici, in condizioni di concorrenza, specie sui mercati esteri, con quelli degli altri paesi. E d'altra parte non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo assoluto bisogno di esportare; che le nostre esportazioni sono in parte notevole costituite da prodotti agricoli e industriali non indispensabili; e che ogni azione intesa ad escludere le merci estere dal nostro mercato provoca corrispondenti reazioni da parte dei paesi feriti.

È poi semplicemente illusorio pensare di poter variare la gamma dei dazi a seconda degli Stati coi quali intendiamo mantenere rapporti di scambio. Illusoria, perchè un tentativo siffatto porterebbe alla immediata rottura di tali rapporti,

e comunque urterebbe contro insuperabili difficoltà di applicazione pratica.

Come ha accennato ieri il senatore Luciolli, un'apposita Commissione, da me presieduta, e composta di rappresentanti delle Amministrazioni statali, degli organi corporativi e delle Associazioni sindacali interessate, sta da tempo attivamente lavorando alla revisione della tariffa doganale vigente, la cui struttura, che risale all'ante guerra, non è più aderente alle caratteristiche della nostra economia produttiva, la quale ha subito dal 1922 in poi e sta subendo, in relazione allo sviluppo dei programmi autarchici, profonde trasformazioni. Si tratta di un lavoro estremamente complesso e delicato, che viene spinto innanzi colla maggiore rapidità, compatibilmente con le esigenze della grande cautela e della severità d'indagini, ch'esso comporta.

Dichiaro che nella compilazione della nuova tariffa doganale, sarà abbandonato il sistema dei coefficienti di maggiorazione — espediente, al quale fu fatto ricorso al momento della emanazione della tariffa in vigore allo scopo di adattare rapidamente il progetto, elaborato prima del 1914, alla realtà economica che si profilò all'indomani della pace.

Ma per tornare al tema in discorso, affermo che una tariffa doganale, anche la più perfetta, non può proporsi obiettivi del genere di quelli indicati; non può cioè servire, nel momento presente, a realizzare nei confronti dei singoli paesi un regime di scambi su basi di reciprocità e di equilibrio. Questo obiettivo, allo stato della tecnica, non può essere raggiunto che in due modi: o col sistema dei contingentamenti e relativa assegnazione di licenze, o con una organizzazione unitaria di acquisto affidata a organi statali, parastatali o di categoria.

L'un sistema e l'altro è stato adottato dal Governo, dopo opportuna valutazione di tutti i problemi emergenti dalle necessità di approvvigionamento del paese e di potenziamento delle nostre esportazioni.

La proposta di conferire le licenze a mezzo di appalto è stata da me scartata *a priori*.

Essa favorirebbe sicuramente malsane speculazioni, introducendo un ulteriore elemento di preoccupazione e di instabilità in un ambiente anche troppo turbato.

Le importazioni cosiddette senza richieste di valuta, alla prova dei fatti, si sono rivelate, nella più parte dei casi, strumenti di frode in danno della valuta e del credito del paese. (*Approvazioni*).

Tuttavia il mio Ministero è sempre disposto, come ha già fatto in passato, ad esaminare ed accogliere proposte concrete di comprovata serietà, quando da parte degli interessati vengono accettate talune condizioni intese a garantire che l'importazione di merci si risolva in un vero, reale, duraturo e non troppo oneroso trasferimento di capitali in paese.

Per concludere dirò che la ormai lunga esperienza mi ha convinto che la materia dei contingenti e delle licenze non comporta miracoli e non va presa d'assalto; va invece manovrata per gradi, senza impazienze, per direzioni diverse, ma tutte convergenti a una mèta ben determinata, verso cui bisogna puntare facendo leva sugli interessi e sulla morale fascista che fa di ogni capo di azienda un servitore responsabile e consapevole del paese. (*Approvazioni*).

È ciò che noi abbiamo cercato di fare.

Alle Associazioni sindacali, cui abbiamo affidato il compito delicato e difficile di distribuire i contingenti tra le ditte interessate, abbiamo da tempo impartito l'ordine di tener conto della realtà, che è in continuo movimento; di sganciarsi gradatamente dalla base del 1934, che non è e non può essere ritenuta nè un dogma nè un mito; di aprire le porte a nuove iniziative che si affaccino con affidamento di serietà; di dare soprattutto la preferenza e la precedenza alle ditte esportatrici.

Questa direttiva è ovviamente in contrasto con taluni interessi preconstituiti di cui le Associazioni sindacali sono istituzionalmente esponenti e tutrici.

Essa va tuttavia applicata, con la necessaria prudenza, ma senza esitazioni. Il Ministero si è decisamente e da tempo incamminato per questa via, stabilendo in taluni grandi settori dell'attività produttiva nazionale una speciale disciplina per cui la disponibilità della materia prima a favore della categoria e della ditta, anche per il consumo interno, è direttamente legata alla rispettiva attività esportatrice e varia con questa, qualunque sia stato il lavoro compiuto da ciascuna nell'anno 1934.

I cosiddetti conti valutari che gradatamente siamo venuti applicando a numerose categorie e ditte di ogni ramo e dimensione, obbediscono alla stessa direttiva: adeguare i mezzi a una vita in movimento, distruggere la tendenza al quieto vivere, spianare e facilitare la strada a coloro che di fronte alle difficoltà non si arrestano ma fascisticamente lottano per superarle e camminano.

Per queste stesse ragioni, abbiamo gradatamente ristretto il regime delle bolle doganali. Questo regime, che all'inizio del sistema del contingentamento costituiva la regola, lo abbiamo via via ridotto a settori sempre più circoscritti, tanto che oggi interessa soltanto un decimo del totale della nostra importazione. Provvedimenti sono in corso per ridurlo ulteriormente. Faremo il possibile per arrivare a sopprimerlo.

E abbiamo favorito e sospinto la formazione di un'attrezzatura commerciale più adeguata alle attuali esigenze del nostro paese e alla attuale disciplina dei nostri scambi con l'estero, in modo da eliminare il fenomeno dello sbriciolamento delle licenze e delle importazioni.

La piccola azienda, che funziona da agente di seconda o terza mano dei grandi mercati europei di intermediazione, non può servire da strumento di rifornimento di un paese come il nostro che

intende negoziare direttamente i propri acquisti sui mercati di origine, sottraendosi al pagamento di pesanti quanto inutili pedaggi, e farsi valere come cliente disposto ad acquistare in quanto riesca a vendere.

La piccola azienda commerciale ha un compito insostituibile da assolvere nel mercato interno: come organo distributore capillare, a basso costo; ma nei rapporti internazionali, se può ancora utilmente servire per la negoziazione di merci o manufatti di dettaglio, si rivela ogni giorno più inadatta a realizzare gli accordi internazionali che lo Stato va tessendo sul terreno degli interessi economici, e deve quindi cedere il campo ad organismi più complessi, fortemente dotati di mezzi e di uomini, capaci anche di inquadrare e formare e selezionare giovani laureati predisposti alla lotta economica, come ieri giustamente invocava il senatore Broglia: organismi disposti al dinamismo proprio dell'azienda privata, una potenza di lavoro, una possibilità di iniziative nuove e di rischi che il piccolo commerciante isolato non può possedere.

Di fronte a questa situazione che spinge il paese a superare la stretta cerchia del piccolo interesse individuale, le categorie dei produttori e dei commercianti devono associare mezzi e capacità, che per fortuna non difettano, e darci un'attrezzatura commerciale degna del tempo nostro e delle nostre necessità. Il mio Ministero non mancherà di incoraggiarle e appoggiarle.

Nella materia valutaria abbiamo seguito e seguiamo una linea di estremo rigore. La erogazione delle divise è soggetta a norme severe e ad una scala di precedenza la quale garantisce in primo luogo il soddisfacimento dei bisogni della difesa, di quelli fondamentali della popolazione e delle industrie esportatrici.

Ma anche in questo settore, così irto di difficoltà, non abbiamo mancato di conciliare il necessario rigore con le esigenze proprie delle attività produttrici di valuta, nei confronti delle quali siamo via via venuti adottando provvedimenti di particolare favore.

Ho già accennato agli accordi valutari in base ai quali a favore delle ditte esportatrici, per determinati settori, è aperto un conto di evidenza che fa obbligo all'Istituto dei cambi di fornire loro le divise occorrenti all'acquisto di materie prime estere nella misura prevista dall'accordo, in deroga ai contingenti.

I primi accordi valutari conclusi con le industrie tessili del cotone, della lana, del rayon, dei cascami di seta, sono stati successivamente perfezionati fino a legare l'intero approvvigionamento delle materie prime occorrenti all'industria, tanto per l'esportazione che per il consumo interno e per l'Impero, all'ammontare delle divise che ciascun ramo d'industria è capace di produrre attraverso la sua attività di esportazione.

I risultati sono stati soddisfacenti.

Basti dire che il settore cotoniero e laniero che

normalmente, fino al 1935, denunciava un passivo cronico di circa un miliardo all'anno, nel 1937, a prescindere dal movimento coll'Impero, ha presso che raggiunto il pareggio; mentre l'industria delle fibre tessili artificiali ha fortemente aumentato il suo saldo attivo, fino a diventare uno dei più importanti fattori della nostra esportazione.

Questo brillante risultato è certamente in parte dovuto al favorevole andamento della congiuntura internazionale; ma è dovuto soprattutto al regime che abbiamo instaurato, il quale ha posto tutte le aziende — per ragioni di interesse e per ragioni di ordine morale — di fronte all'imperativo categorico di esportare.

Nel corso del 1937 gli accordi valutari sono stati estesi a una serie di altre industrie: metallurgica, automobilistica, meccanica, della gomma, chimica e farmaceutica, del cappello, dei guanti, della carta, della celluloida, del legname tranciato, del linoleum ecc.

Un complesso di accordi che ha regolato l'attività esportatrice di ben 1700 ditte industriali e commerciali di ogni grado e dimensione!

Naturalmente, come sempre, accanto alle luci sono le ombre. Abbiamo dovuto lamentare qua e là fenomeni di esportazioni caotiche, a prezzi sviliti e, ciò che è più grave, fenomeni di speculazioni malsane su materie prime e anche sulle valute, con conseguente esacerbazione di prezzi, a carico del consumo nazionale. Fenomeni patologici, che abbiamo cercato di contenere attraverso l'azione disciplinatrice delle stesse categorie e con opportuni provvedimenti repressivi: fenomeni che sono certamente destinati ad attenuarsi col tempo, con la formazione di una più compiuta coscienza valutaria nel ceto dei produttori esportatori, e che ad ogni modo sono a dismisura compensati dai vantaggi propri del sistema che ha per fondamento la lotta e la conquista.

Sulla stessa direttiva di conciliare i rigori valutari con le particolari esigenze di taluni rami di attività, abbiamo consentito l'apertura di conti in divisa, di cui hanno beneficiato particolarmente le industrie dei trasporti marittimi e delle assicurazioni, le quali hanno importanza di primo piano nella battaglia per l'autarchia.

I conti in divisa, i quali consentono alle aziende di disporre, entro limiti prestabiliti, delle divise che producono, all'infuori della normale gestione dell'Istituto dei cambi, hanno dato risultati pienamente soddisfacenti nei confronti di queste attività, premute ovunque dalla concorrenza estera.

Conti in divisa abbiamo anche autorizzato nei confronti di aziende esercenti il commercio di transito, allo scopo di favorire l'attività d'intercambio, che in passato ebbe parte non trascurabile nelle fortune dei porti di Genova e di Trieste. Qui però i risultati sono stati al di sotto delle previsioni.

Io mi riservo di riesaminare l'intera materia e

di studiarne le possibili soluzioni con la collaborazione delle Associazioni interessate.

Accanto ai conti valutari e ai conti in divisa, a partire dal 1° dicembre 1936 abbiamo creato i cosiddetti « conti liberi ».

Il Ministero ha autorizzato le Banche italiane a intrattenere con nominativi residenti all'estero o con stranieri residenti in Italia, conti di qualsiasi categoria tanto in lire italiane che in divisa estera, e depositi di titoli italiani o esteri, liberi da qualsiasi vincolo o restrizioni nelle singole operazioni, tanto se queste debbano svolgersi esclusivamente nel Regno o determinare trasferimenti all'estero.

Unica condizione posta per poter fruire di tale trattamento è che i conti vengano costituiti e alimentati da cessioni di divisa, e che i titoli dati in deposito provengano da acquisti coperti con equivalente cessione di divisa estera.

Con questo provvedimento, che con atto di consapevole audacia, abbiamo attuato in pieno regime di monopolio dei cambi, pochi mesi dopo la fine delle sanzioni, abbiamo inteso ristabilire la possibilità della libera circolazione del capitale estero in Italia. I risultati conseguiti ci hanno dato conferma della bontà ed opportunità del provvedimento.

Provvedimenti di dettaglio, ma ugualmente importanti ai fini di snellire e decentrare l'attività monopolistica dell'Istituto dei cambi in materia di divisa, sono tra gli altri: le facoltà che abbiamo accordate alle Banche agenti di assegnare direttamente alla rispettiva clientela la divisa occorrente per il regolamento di impegni esteri per importi non superiori a lire 10.000; e per i viaggi all'estero, nei limiti prescritti dalle istruzioni in vigore.

Desidero dire al Senato che attraverso un minuzioso lavoro di accertamento, la nostra bilancia dei pagamenti con l'estero non presenta più misteri per noi. Siamo ormai in condizioni di prevedere con anticipo di molti mesi l'ammontare degli impegni di divisa che il paese dovrà fronteggiare a un momento determinato, e di predisporre le opportune misure.

Nell'esercizio di così vasta attività in materia valutaria hanno svolto apprezzata collaborazione le Banche agenti e le rispettive filiazioni estere, ma soprattutto la Banca d'Italia che ci ha assistiti coi suoi organi centrali e periferici, in ogni momento, in modo superiore ad ogni elogio.

Nel corso di queste mie dichiarazioni ho fatto cenno qua e là a manifestazioni di speculazione e di frode in danno della valuta. Sono lieto di dire al Senato che il fenomeno ha carattere sporadico e circoscritto.

Esso va tuttavia sorvegliato e combattuto senza quartiere. Chi froda la valuta tradisce gli interessi del Paese e va colpito come in guerra si colpiscono i traditori. (*Vivi applausi*).

A distanza di parecchi anni dall'attuazione della disciplina valutaria, non è ammissibile che si possa infrangerla adducendo a giustificazione la

propria ignoranza e la propria buona fede. (*Approvazioni*).

Va anzi stabilito ben chiaro che le responsabilità in questo campo sono tanto più gravi quanto più alta è la posizione sociale di chi tenta infrangere l'ordine voluto dallo Stato. (*Vivissimi applausi*).

Lo Stato si è organizzato per difendersi, e ha soprattutto nella polizia tributaria e ordinaria e nel corpo ispettivo della Banca d'Italia un presidio che mi piace citare a titolo di onore. Provvedimenti sono in corso coi quali competenze e poteri di controllo e di repressione verranno unificati e passati al mio Ministero.

Assicuro il Senato che, come è stato fatto fin qui dal Ministero delle finanze, noi assolveremo questo dovere senza debolezze e senza false pietà. (*Approvazioni*).

Mi sia tuttavia consentito di affermare che questa azione di profilassi organizzata a presidio e a difesa degli interessi supremi della Nazione, avrà effetti risolutivi solo se quanti militano all'ombra del Littorio vi daranno la loro consapevole collaborazione.

Il senatore Broglia, con l'autorità che gli deriva dalla sua qualità di eminente studioso in contatto con uno dei centri più operosi d'Italia, il senatore Cini con l'autorità che gli deriva dalla sua qualità di forte e realizzatore uomo d'azione, hanno qui ieri ribadito la tesi da me enunciata alla Camera, che è sulla intensificazione delle nostre esportazioni che occorre soprattutto puntare ai fini di ristabilire un sopportabile equilibrio della nostra bilancia commerciale.

Il loro consenso è motivo per me di conforto e di incoraggiamento a perseverare.

L'esportazione, concepita come mezzo di accrescimento di lavoro e di potenza per la Nazione, deve far parte del credo, direi quasi della mistica dei produttori del tempo fascista.

Per troppo tempo le nostre Cattedre universitarie di economia politica e la stessa pubblica opinione hanno accreditato tra noi il mito di leggi naturali precludenti all'Italia la possibilità di divenire paese industriale — esportatore, a motivo del suo mercato interno troppo piccolo e perciò negato alle grandi produzioni di massa. Queste sedicenti leggi naturali, che non a caso sono state tutte scoperte e propagandate dai paesi ricchi e arrivati, avrebbero voluto condannarci per l'eternità a rifornirci all'estero dei manufatti occorrenti ai nostri bisogni e condannarci altresì — noi, paese rurale per eccellenza! — a rinunciare a produrre cereali e carni, e rifornirci dai paesi particolarmente favoriti dalla natura e perciò in grado di produrli a costi inferiori ai nostri.

Avremmo dovuto cioè rassegnarci ad una economia primitiva e pastorale; mentre nessuno ci ha mai indicato in forza di quale legge naturale avremmo potuto pagare i nostri acquisti, dal momento che perfino alle nostre esuberanti forze di lavoro vennero sbarrate le porte di accesso al ben provvisto regno altrui. (*Applausi*).

La verità è che se a noi difettano e la vastità del mercato e la dovizia dei capitali, disponiamo di elementi compensatori che ci consentono di sviluppare una economia agricola e industriale adatta al nostro clima e alle esigenze della nostra struttura politica e sociale, ma non seconda a nessun'altra per capacità e slancio.

Questi elementi compensatori sono: la nostra sobrietà, il nostro spirito inventivo, la nostra capacità di organizzazione, ma soprattutto il nostro regime di lavoro ordinato, disciplinato e consapevole che è uno dei grandi apporti, di valore inestimabile, che Mussolini ha largito all'Italia. (*Applausi*).

E del resto, anche la leggenda della piccolezza del mercato interno, è stata distrutta con la conquista dell'Impero.

Avanti, dunque, i produttori e i commercianti a farsi largo nel mondo!

Il complesso del commercio mondiale di esportazione per l'anno 1937 è stato valutato, sulla base delle statistiche ufficiali, a 14 miliardi e 726 milioni di dollari-oro. La esportazione dell'Italia, nello stesso anno, è stata di 324 milioni di dollari-oro, cioè circa il 2,20 per cento della esportazione mondiale. Se riuscissimo a portarci al 3 per cento, noi avremmo sanata la nostra bilancia commerciale, larghissimamente!

Ecco un obiettivo fissato alla intraprendenza e allo spirito combattivo dei produttori e degli esportatori italiani!

I senatori Broglia e Cini hanno anche toccato il problema della modestia dei mezzi di cui il mio Ministero dispone, in aperto contrasto con la vastità e complessità del compito che gli è affidato.

Il problema esiste. Ma è forse, almeno per ora, meno grave di quanto può apparire a prima vista.

Il Ministero scambi e valute è stato concepito dal Duce come un organo di comando, e quindi di rapide decisioni, che ha per ciò stesso necessità di mantenersi agile e snello.

È per questa ragione che fin dall'inizio abbiamo deciso di affidare alle Associazioni sindacali, cioè ad organi esistenti, controllati dallo Stato, e particolarmente attrezzati alla bisogna, il compito di ripartire tra le ditte associate le quote di contingimento fissate dal Ministero a seguito di accordi internazionali o in via autonoma.

Le Associazioni hanno egregiamente assolto tale compito delicato e difficile, e lo Stato ha evitato di improvvisare un mastodontico organismo burocratico fatalmente pesante e costoso.

È per questa stessa ragione che ci siamo subito accordati col Commissariato generale fabbricazioni di guerra — presieduto con insuperabile competenza e passione e giovanile energia, dal senatore Dallolio (*Applausi*), per lasciare alla sua esclusiva diretta responsabilità l'assegnazione delle materie prime fondamentali alle industrie belliche.

Ma accanto alla modesta attrezzatura centrale, il Ministero dispone di due Istituti che sono posti alle sue dirette dipendenze e costituiscono i suoi

organi di azione: l'Istituto nazionale per i cambi, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Nel riordinare e coordinare questo complesso di organi abbiamo fatto opera deflazionatrice. I quadri sono i seguenti: il Ministero ha 245 posti in organico, di cui coperti 230. Del personale che vi è addetto ben 70 unità provengono da servizi già appartenenti al Ministero delle corporazioni, all'Istituto del commercio estero, all'Istituto dei cambi e trasferiti al Ministero scambi e valute. L'aumento dei posti nuovi previsti all'atto della costituzione di questo nuovo ramo dell'Amministrazione dello Stato, rispetto ai servizi assorbiti, è stato di 160 unità.

Ma in compenso i due Istituti collaterali hanno alleggerito notevolmente i loro quadri.

L'Istituto del commercio estero, liberato dal grosso peso delle compensazioni private, restituito ai suoi compiti istituzionali di studio dei mercati, di propulsione e di assistenza alle esportazioni, di controllo delle esportazioni ortofrutticole, in rapporto alla legge sul marchio, ha ridotto il suo personale da 230 a 190 unità.

A sua volta, l'Istituto nazionale per i cambi che al 31 dicembre 1935, cioè al momento del suo passaggio alle dipendenze dell'allora Sottosegretariato scambi e valute, aveva in servizio ben 1083 unità, al 31 marzo di quest'anno ne contava soltanto 845, nonostante che nel frattempo i suoi compiti siano fortemente aumentati per i nuovi Accordi di compensazione conclusi con gran parte dei paesi d'Europa e per i nuovi servizi relativi alla lira turistica, che da solo impegna circa 100 unità, e al monopolio dell'oro esercito per conto del Tesoro. Larga deflazione dovuta alla radicale riorganizzazione che abbiamo attuato rafforzando gli organi direttivi, selezionando il personale e migliorandone sensibilmente le condizioni.

Un provvedimento in corso di pubblicazione che delimita in modo chiaro e netto il campo di lavoro e le competenze specifiche del mio Ministero attribuendogli in pari tempo, sempre in obbedienza al principio dell'unificazione degli organi di comando in questo settore, taluni residui servizi oggi ancora ripartiti tra altre Amministrazioni, mi costringerà a riesaminare il problema dei quadri, che intendo risolvere con criteri di parsimonia, e mantenendo al complesso del meccanismo la nativa caratteristica di rapidità e di snellezza.

Il ruolo degli addetti commerciali che abbiamo ereditato dal Ministero delle corporazioni con 32 funzionari di concetto in servizio, è stato allargato a 39.

Sono in corso gli esami per coprire i posti vacanti. Ma consento pienamente con l'opinione espressa dal senatore Broglia che questo corpo di funzionari va allargato ulteriormente, in vista soprattutto della politica di potenziamento delle esportazioni che intendiamo perseguire. Sono certo che il camerata Ministro delle finanze mi fornirà i mezzi, assai limitati del resto, indispensabili per completare questi servizi di natura produttiva.

È anche mio intendimento allargare quanto più possibile l'istituto delle Borse di pratica commerciale all'estero, allo scopo di favorire un più vasto concorso di giovani al lavoro di preparazione ai traffici internazionali, convinto come sono delle brucianti verità dette qui ieri dal senatore Broglia, e della urgente necessità che la Scuola e il Partito operino in profondità per dare ai giovani una mentalità di conquista e di rischio nel campo del lavoro produttivo e dei traffici, come già è avvenuto vittoriosamente nel campo della preparazione militare.

Onorevoli Senatori, nel rispondere a taluni interrogativi posti dagli onorevoli camerati che hanno preso parte alla discussione di questo primo bilancio del mio Ministero, e ai quali rinnovo l'espressione della mia gratitudine, sono stato portato a fornire qualche precisazione in ordine a particolari problemi che nella mia esposizione alla Camera avevo potuto appena sfiorare.

Mi lusingo di essere riuscito a darvi la sensazione che, se questi problemi sono oltremodo complessi e difficili, l'Amministrazione che ho l'onore di dirigere e che ha avuto il sommo privilegio di nascere e di crescere agli ordini diretti del Duce, in un momento storico della vita della Nazione, e che con Lui e per Lui è riuscita a foggarsi un'anima e uno stile, è preparata a fronteggiarli, camminando con direttive sicure verso le sicure mètte ch'egli ci ha additato.

Consentite, onorevoli Senatori, che innanzi a Voi io rivolga il più vivo elogio ai miei collaboratori — capi e gregari del Ministero e degli Istituti collegati — che hanno lavorato con fede, con passione, con la rettitudine che è tradizionale vanto dell'Amministrazione dello Stato italiano.

Con sicura e tranquilla coscienza sento di potervi rivolgere, onorevoli Senatori, la preghiera di voler dare la vostra approvazione al bilancio che vi è sottoposto. (*Applausi vivissimi e prolungati, moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

*Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categoria.*

Do ora lettura dell'articolo del disegno di legge:

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per gli scambi e per le valute, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione ammesso alla presente legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge  
30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente**

**l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza » (N. 2111).** — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1938-XVI, n. 66, concernente l'aumento della partecipazione, da parte dello Stato, al capitale azionario della Società anonima "Ala Littoria" » (N. 2135).** — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1938-XVI, n. 66, concernente l'aumento della partecipazione, da parte dello Stato, al capitale azionario della Società anonima "Ala Littoria" ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 gennaio 1938-XVI, n. 66, concernente l'aumento della partecipazione, da parte dello Stato, al capitale azionario della Società anonima « Ala Littoria ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia » (N. 2146).** — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia » (N. 2147).** — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Pu-**

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 APRILE 1938

**glia d'Etiopia » (N. 2148).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 122, concernente l'assegnazione straordinaria di lire 8.000.000 per l'acquisto di un palazzo in Roma, via della Mercede, da adibire ad uffici postali telegrafici » (N. 2178). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 122, concernente l'assegnazione straordinaria di lire 8.000.000 per l'acquisto di un palazzo in Roma, via della Mercede, da adibire ad uffici postali telegrafici ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 122, concernente l'assegnazione straordinaria di lire 8.000.000 per l'acquisto di un palazzo in Roma, via della Mercede, da adibire ad uffici postali telegrafici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia**

**degli albi » (N. 2199).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 2199.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

(Approvato).

Art. 2.

Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

(Approvato).

Art. 3.

Le attribuzioni relative alla tenuta degli albi ed alla disciplina degli iscritti, attualmente affidate a Giunte, Commissioni o Comitati a termini degli ordinamenti per le professioni di ingegnere, architetto, chimico, esercente la professione in materia di economia e commercio, dottore in agraria, perito agrario, geometra e perito industriale sono esercitate direttamente dai Direttori dei Sindacati fascisti periferici di categoria, osservate, anche per quanto riguarda le impugnazioni delle decisioni innanzi alle Commissioni centrali, le disposizioni degli stessi ordinamenti relative a tali attribuzioni.

In confronto dei ragionieri iscritti negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio le attribuzioni predette sono esercitate dai Direttori dei Sindacati fascisti dei dottori in economia e commercio.

Qualora i poteri dei Direttori siano stati affidati al segretario o ad un commissario ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'articolo 30, comma secondo, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le attribuzioni di cui ai precedenti commi sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso se-

gretario o commissario e composto di quattro membri nominati dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione sindacale.

(Approvato).

#### Art. 4.

In confronto dei membri dei Direttori dei Sindacati periferici al potere disciplinare spetta al Direttorio del Sindacato nazionale della categoria, ed in confronto dei membri del Direttorio del Sindacato nazionale alla rispettiva Commissione centrale. Per i professionisti che fanno parte della Commissione centrale il potere disciplinare è esercitato dalla stessa Commissione.

I Direttori dei Sindacati nazionali e la Commissione centrale osservano, per i procedimenti disciplinari, le norme applicabili per gli stessi procedimenti innanzi ai Sindacati periferici.

Nei procedimenti di cui al comma precedente, avverso le decisioni dei Sindacati nazionali è ammesso il ricorso alla Commissione centrale, osservate le forme ed i termini stabiliti per i ricorsi avverso le decisioni dei Sindacati periferici; avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, a termini dei vigenti ordinamenti professionali.

Qualora i poteri dei Direttori dei Sindacati nazionali siano stati affidati al segretario o ad un Commissario ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'articolo 30, comma secondo, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni disciplinari spettanti ai Direttori medesimi a termini dei commi precedenti sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, fra i professionisti iscritti negli albi della rispettiva categoria.

(Approvato).

#### Art. 5.

Nel caso preveduto nell'articolo 3, ultimo comma, della presente legge le attribuzioni ivi menzionate sono esercitate, osservate le norme degli ordinamenti professionali richiamate nello stesso articolo 3, dal Presidente del tribunale nel capoluogo della circoscrizione sindacale fino a quando non sia costituito il Comitato di cui al medesimo comma.

Nel caso di riconoscimento giuridico di un nuovo Sindacato o di revoca del riconoscimento giuridico di un Sindacato già esistente saranno emanate, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, le norme per la formazione e la tenuta

dei relativi albi professionali e per l'esercizio delle funzioni disciplinari.

(Approvato).

#### Art. 6.

I Collegi dei ragionieri e le Commissioni per i Collegi medesimi sono aboliti e le loro attribuzioni sono deferite ai Direttori dei Sindacati periferici di categoria, i quali le esercitano, osservate le disposizioni stabilite dal vigente ordinamento della professione di ragioniere.

Avverso le decisioni dei Direttori dei Sindacati in materia di iscrizione negli albi ed in materia disciplinare è dato ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio, secondo le norme applicabili per i ricorsi avverso le decisioni nelle stesse materie dei Direttori dei Sindacati dei dottori in economia o commercio.

Quando la Commissione centrale di cui all'articolo 12 del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 588, decide su ricorsi riguardanti esercenti in economia e commercio, sono chiamati a farne parte, quali componenti di designazione sindacale, cinque dottori in economia e commercio iscritti negli albi nominati tra quelli all'uopo designati in numero doppio dal Sindacato nazionale fascista dei dottori in economia e commercio.

Quando invece la Commissione decide su ricorsi riguardanti ragionieri, i cinque membri di cui al precedente comma sono sostituiti da altri cinque membri iscritti negli albi dei ragionieri, nominati su designazione in numero doppio del Sindacato nazionale fascista dei ragionieri.

Nulla è innovato riguardo alla nomina degli altri membri della Commissione.

(Approvato).

#### Art. 7.

Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri.

La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell'albo sia richiesta dal Regolamento professionale la esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur non essendo preveduto dal Regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.

(Approvato).

#### Art. 8.

Ferme rimanendo le disposizioni del Regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 963, e del Regio

decreto 1° ottobre 1936, n. 1874, per quanto riguarda la vigilanza del Ministero dell'interno sulle professioni sanitarie, la sorveglianza sull'osservanza delle norme riguardanti la formazione, la tenuta degli albi professionali, l'adempimento delle funzioni disciplinari ed in generale l'esercizio delle professioni previste dalla presente legge spetta al Ministro per la grazia e giustizia ed al Ministro per le corporazioni, i quali la esercitano previe reciproche intese.

(Approvato).

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 9.

La disposizione di cui all'articolo 1 avrà effetto dal 1° luglio 1939.

La trattazione degli affari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Giunte, Commissioni o Comitati menzionati nell'articolo 3 è proseguita dai Direttori dei competenti Sindacati. Dalla stessa data la trattazione dei ricorsi di competenza delle Corti di appello in confronto dei ragionieri, non ancora definiti alla data medesima, è proseguita dalla Commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni di appartenenza dei Collegi dei ragionieri sono devoluti di diritto ai Sindacati di categoria delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano ai Collegi nei diritti ed obblighi che questi abbiano a tale data.

(Approvato).

### Art. 10.

Le Giunte, le Commissioni o i Comitati menzionati nell'articolo 3, che alla data di pubblicazione della presente legge fossero scaduti e non ancora ricostituiti s'intendono riconfermati in carica fino all'entrata in vigore della legge stessa, qualora il Ministro per la grazia e giustizia non ritenga di provvedere alla loro ricostituzione in conformità agli ordinamenti professionali vigenti.

In ogni caso le Giunte, le Commissioni o i Comitati anzidetti, che vengano a scadere posteriormente alla data medesima, rimangono in carica fino all'entrata in vigore della presente legge, salva la facoltà del Ministro di grazia e giustizia, di cui al comma precedente.

(Approvato).

### Art. 11.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gen-

naio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per la integrazione e l'attuazione della presente legge la quale, salvo il disposto del primo comma dell'articolo 9, andrà in vigore nel centottantesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Attribuzione al nucleo familiare degli ex combattenti del beneficio delle polizze gratuite miste di assicurazione » (N. 2207).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Attribuzione al nucleo familiare degli ex combattenti del beneficio delle polizze gratuite miste di assicurazione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 2207.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rilegge:

### Art. 1.

Le clausole beneficiarie delle polizze di assicurazione gratuite pro-combattenti, emesse a norma dei decreti luogotenenziali 10 dicembre 1917, numero 1970; 7 marzo 1918, n. 374 e del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, in caso di premorienza del beneficiario sono di pieno diritto revocate a favore degli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato, limitatamente ai gradi di parentela indicati nell'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

(Approvato).

### Art. 2.

Nel caso in cui l'assicurato abbia contratto matrimonio posteriormente all'ultima designazione di beneficio, agli orfani viventi e al coniuge superstite è devoluta la liquidazione della polizza: in mancanza di questi la clausola beneficiaria resta invariata, fermo il disposto dell'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano » (N. 2216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, contenente norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria » (N. 2218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, contenente norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante tra-

sferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare » (N. 2219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante trasferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante « Trasferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali i compensi concessi con Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, al personale provinciale delle imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali » (N. 2220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali i compensi concessi con Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, al personale provinciale delle imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali i compensi concessi con Regio decreto-legge 15 novembre 1937 anno XVI, n. 2011, al personale provinciale delle Imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 APRILE 1938

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli Uffici pel cambio delle corone e dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Provincie » (N. 2221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli uffici pel cambio delle corone e dell'ufficio di verifica e compensazione per le nuove provincie ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli Uffici pel cambio delle corone e dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Provincie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale addetto agli Uffici commerciali all'estero » (N. 2222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale addetto agli uffici commerciali all'estero ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale degli Uffici commerciali all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente di-

sposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute » (N. 2223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bongiovanni, Brezzi, Broglia, Burzagli.

Cagnetta, Calisse, Camerini, Carletti, Casanuova, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Facchinetti, Falck, Farina, Fedele, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 APRILE 1938

Gherzi Giovanni, Giannini, Gigante, Giordano, Giuriati, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi.

Imperiali.

Josa.

Lago, Lanza Branciforte, Leicht, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Maragliano, Marozzi, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mormino, Morpurgo, Mosconi, Muscatello.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Ovio.

Padiglione, Peglion, Perris, Pitaceo, Porro Carlo, Prampolini.

Raineri, Renda, Ricci, Romano Santi, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sani, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scavonetti, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Soler, Spada Potenziani, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2189):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	153
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (2111):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	153
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1938-XVI, n. 66, concernente l'aumento

della partecipazione, da parte dello Stato, al capitale azionario della Società anonima «Ala Littoria» (2135):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia (2146):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	152
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia (2147):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	151
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia (2148):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	151
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 122, concernente l'assegnazione straordinaria di lire 8.000.000 per l'acquisto di un palazzo in Roma, via della Mercede, da adibire ad uffici postali telegrafici (2178):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	152
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi (2199):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	152
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 APRILE 1938

Attribuzione al nucleo familiare degli ex combattenti del beneficio delle polizze gratuite miste di assicurazione (2207):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	153
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano (2216):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	152
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, contenente norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e di Monti di pegno di prima categoria (2218):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	154
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante trasferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare (2219):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	151
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali i compensi concessi con Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, al personale provinciale delle imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali (2220):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	152
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli Uffici pel cambio delle corone e dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Provincie (2221):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	152
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale addetto agli Uffici commerciali all'estero (2222):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	152
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute (2223):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	151
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 17.50).

*Il Senato saluta il Presidente con vivissimi e generali applausi.*

PROF. GIOACCHINO LAURENTI  
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti